

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

R.G. 6365/2023

Il Giudice dott.ssa Nicoletta Aloj,

esaminata la relazione depositata dal c.t.u.;

rilevato

- che non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull'entità delle quote;
- che i beni oggetto di comunione non sono comodamente divisibili e nessun condividente ne ha domandato l'attribuzione;
- che non è sorta controversia sulla necessità della vendita;

P.Q.M.

visti gli artt. 785, 788, 576 e s.s. c.p.c., 720 c.c.;

Ordina

lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile oggetto di causa tra le parti, sito a (censito al Foglio 2, Particella 201, Sub. 4):

per la quota di:

- 1/2 di piena proprietà di ---
- 1/2 di piena proprietà di

Visti gli artt. 790 c.p.c. e 591-bis c.p.c.

Delega

l'Avv. GIUSEPPE PENSI , con studio in Torino, Via P.Micca n. 9

Banca d'appoggio: Bene Banca S.C. via Andrea Doria 10 Torino

per le operazioni di vendita degli immobili oggetto della domanda di divisione secondo le modalità indicate dall'art. 569 comma 3 c.p.c., *con la precisazione che il progetto di divisione sarà predisposto dal giudice;*

Dispone

1) che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., sia pubblicato entro il termine di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;

- 2) che la vendita si svolga mediante gara **telematica asincrona** ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 32 del 26.02.15 e che le offerte siano presentate esclusivamente in via telematica a norma degli artt. 12 e 13 del medesimo decreto, precisando che l'udienza di apertura delle buste e quella, eventuale, di aggiudicazione a seguito di gara, saranno celebrate alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;
- 3) che, in caso di pluralità di offerte valide, il delegato dia inizio immediato alla gara con modalità telematiche per la durata di tre giorni, e fissi contestualmente udienza per l'aggiudicazione da celebrarsi nell'immediatezza dell'epilogo della gara;
- 4) nomina gestore della vendita la società **Astalegale.net S.p.a.**;
- 5) che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;
- 6) che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e a trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;
- 7) rappresenta che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;
- 8) manda al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio;
- 9) che la pubblicità straordinaria sia fatta, omissis in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet www.tribunale.torino.it www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it ;
- 10) che gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese **a carico del creditore fondiario** - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione;
- 11) che il creditore di cui al punto che precede versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;
- 12) che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni, avvenga su un c/c bancario intestato alla procedura aperta presso l'Istituto di credito indicato in intestazione del quale il delegato indicherà il codice IBAN nell'avviso di vendita, conto sul quale il professionista delegato potrà operare;
- 13) autorizza il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;
- 14) che gli avvisi di vendita di cui agli artt. 570 e 576 c.p.c., e in generale ogni altro atto di competenza del delegato da svolgersi nel contraddittorio delle parti siano notificati, a cura del delegato, alle parti costituite nel giudizio di divisione (comprese le parti presenti e assistite da un difensore all'udienza ex art. 600 c.p.c. nel procedimento esecutivo);

14 bis) che nell'avviso di vendita si dia conto che a differenza di quanto indicato nella relazione dell'esperto non saranno cancellate a cura della procedura le formalità che risultino essere state già state cancellate in precedenza;

15) che il professionista completi le operazioni delegate entro 24 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Provvede con separata ordinanza in ordine alla nomina del custode.

Si comunichi alle parti e al delegato.

Torino, 18.06.2024

IL GIUDICE
Dott.ssa Nicoletta ALOJ

